

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

La presente relazione è elaborata ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221, recante *"ulteriori misure urgenti per la crescita del paese"*, con lo scopo di illustrare le caratteristiche dell'affidamento in capo alla Società "Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a." del servizio di depurazione e smaltimento delle acque di scarico, anche provenienti da impianti industriali e la sua conformità ai requisiti previsti dalla normativa europea.

1. PREMESSA.

Il soggetto affidatario è una Società interamente pubblica alla quale partecipano i Comuni situati nel territorio della Provincia di Savona. Il Comune di Berguggi raggiunge lo 0,76 % di quota di partecipazione azionaria in seno alla Società, che è stata costituita con atto pubblico del 14 gennaio 2009, a rogito Notaio Brundu di Savona, secondo le caratteristiche proprie del modello "in house providing".

Lo strumento attraverso il quale è stato formalizzato l'affidamento è rappresentato dal contratto di servizio rep n. 716, stipulato in data 14.12.2010, la cui durata è disciplinata all'art. 6. Tale previsione dispone che *"il presente contratto ha scadenza al 31 dicembre 2011 ed è comunque sottoposto alla condizione risolutiva dell'attivazione a regime del servizio idrico integrato, ai sensi del D.Lvo n. 152 del 2006 e della legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39, con il previsto affidamento a terzi"* (comma 1), e che *"qualora alla data di scadenza indicata nel precedente comma non avesse ancora avuto luogo l'attivazione del regime del servizio idrico integrato ai sensi del citato D.Lgs. n. 152 del 2006 e della legge regionale n. 39 del 2008, il presente contratto si intenderà differito fino alla data di attivazione di tale regime, come previsto dall'art. 11 di detta legge regionale, salve eventuali sopravvenienze ostative ed in conformità con la normativa vigente"*.

Come è noto, il regime del servizio idrico integrato (inteso come insieme delle attività di acquedotto, fognatura e depurazione) mediante affidamento ad un unico soggetto gestore non ha ancora ad oggi trovato attuazione nella Provincia di Savona. In tale situazione, il Comune ha dato applicazione all'art. 6 del contratto di servizio, che trova copertura legislativa nell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 39 del 2008 (ai sensi del quale *"dalla data di entrata in vigore del servizio e fino all'aggiudicazione del servizio idrico integrato .. i Comuni per i quali giunga a scadenza il rapporto contrattuale di fornitura del servizio pubblico locale ... provvedono ad assicurare la continuità della fornitura del servizio tramite proroga dei rapporti contrattuali in essere o tramite nuove aggiudicazioni in conformità ai principi ed alle procedure individuate dalla normativa nazionale"*), ed ha prorogato l'affidamento al Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a. del servizio di depurazione delle acque reflue del territorio comunale, dapprima fino a tutto il 31 dicembre 2012 (deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 29.10.2011), e successivamente fino a tutto il 31 dicembre 2013 (deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07.12.2012).

Nel descritto contesto normativo, che legittima ex lege la proroga dell'affidamento in oggetto fino all'entrata a regime del servizio idrico integrato, è entrato in vigore l'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221, con il quale il legislatore ha disposto che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"* (comma 20), e che *"gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013"* (comma 21).

Preso atto della sopra menzionata disciplina legislativa, e riaffermate le peculiarità dell'affidamento in oggetto (proroga ex lege), si evidenzia nelle considerazioni che seguono la piena conformità della forma di gestione in atto al sistema normativo interno e ai principi dell'ordinamento europeo.

2. L'AFFIDAMENTO IN HOUSE NELL'ORDINAMENTO INTERNO.

La disciplina del settore dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni una profonda – e spesso caotica – evoluzione. In sintesi, la normativa di riferimento vigente all'epoca dell'affidamento – art. 23bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazione nella legge n. 133 del 2008, è stata oggetto del referendum tenutosi il 12-13 giugno 2011, che ne ha sancito l'abrogazione. A breve distanza temporale dalla pubblicazione del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23bis precedentemente citato, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con l'art. 4 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011. Tale disciplina, volta a ridurre l'ambito di utilizzo del modello giuridico

dell'affidamento in house, non trovava comunque applicazione per il servizio idrico integrato, essendo tale settore dichiaratamente escluso dal regime legislativo.

In ogni caso, con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 del Decreto legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge n. 148 del 2011, per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata con il referendum popolare. Conseguentemente, ad esito di tale intervento della Consulta, si è ulteriormente rafforzata la fondatezza di ammissibilità del modello *in house*, così come recentemente chiarito dal Consiglio di Stato, che ha espressamente stabilito che: *"Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, d.l. n. 138/2011, e la ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11/2/2013 n. 762).

3. LA COMPATIBILITÀ DELL'AFFIDAMENTO IN ESSERE CON I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO EUROPEO.

La giurisprudenza comunitaria ammette la deroga al principio della procedura ad evidenza pubblica ogni volta che l'affidamento diretto sia disposto in favore di soggetto economico che corrisponda al modello comunitario dell'*in-house*. A tal fine, la Corte di Giustizia CEE ha costantemente rilevato che i presupposti irrinunciabili per la gestione "*in house*" sono: A) il capitale interamente pubblico dell'affidatario, B) l'esercizio dell'attività prevalente in favore dei soci pubblici affidanti; C) la sussistenza del requisito del "controllo analogo" (Corte di Giustizia CEE, 29 novembre 2012, cause n. C-182/11 e C-183/11; 18 novembre 1999, causa C-107/98 – Teckal; 11 gennaio 2005, causa C-26/03 – Stadt Halle e RPL Lochau; 21 luglio 2005, causa C-231/03 – Corame; 13 ottobre 2005, causa C/45/03 – Parking Brixen GmbH; 10 novembre 2005, causa C-29/04 – Modling o Commissione c/Austria; 6 aprile 2006, causa C-104/04 – ANAV c/Comune di Bari; 11 maggio 2006, causa C-340/04 – Carbotermo; 18 gennaio 2007, causa C-220/05 – Jean Auroux).

Nella fattispecie, tali requisiti sono presenti in capo al Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a..

Il capitale del Consorzio è totalmente pubblico, in quanto esso è partecipato esclusivamente da Enti Locali, e cioè i Comuni della Provincia di Savona, con il divieto di ingresso nella compagine sociale da parte di soggetti privati posto direttamente dallo Statuto (art. 8). Inoltre, esso svolge la parte prevalente della propria attività nei confronti dei propri soci pubblici, in quanto il volume del fatturato è in larga parte ottenuto dallo svolgimento del servizio reso a beneficio dei Comuni partecipanti alla compagine sociale.

Per quanto concerne la sussistenza del requisito del "controllo analogo", si rileva che l'esercizio di poteri di controllo congiunto da parte degli Enti pubblici soci è garantito, rispettivamente:

a) dallo Statuto del Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a, il quale prevede espressamente che *"al fine di consentire ai soci enti pubblici un controllo sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi: a) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari atti di gestione - (e precisamente quelli maggiormente rilevanti) - nonchè il "budget" preventivo inerente a fatturato, investimenti e redditività; b) i soci - (enti pubblici) - partecipano alla nomina diretta - (art. 2449 C.C.) - dei membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza; c) vengono predisposti e sottoscritti contratti di servizio - (art. 113, comma 11, D.Lgs. 267/2000) - che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi; d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" - (ex artt. 2409 octies e seguenti C.C.) - con opportuni meccanismi di nomina del Consiglieri di Sorveglianza (art. 23 dello Statuto)*

b) dal contratto di servizio, il quale prevede all'art. 15 che *"unitamente alle forme di controllo previste dallo Statuto al Comune, in funzione dell'affidamento diretto di attività strumentali ai suoi fini istituzionali, è riservato ogni più ampio ed incondizionato diritti di direttiva, vigilanza e controllo, preventivo e successivo, sulla gestione del servizio, tecnica amministrativa e finanziaria, riconoscendo la Società al Comune un potere di controllo analogo a quello da esso ordinariamente esercitato sui suoi uffici. A tal fine, la Società si impegna: a) ad assecondare ogni richiesta di informazioni e documenti e ad osservare le prescrizioni sull'organizzazione e la gestione del servizio, sugli obiettivi da raggiungere e sulle strategie operative; b) ad inviare una relazione annuale sull'andamento del servizio di depurazione. Il Comune potrà, tramite gli Uffici preposti o altri incaricati, in ogni momento ispezionare gli impianti al fine di verificare l'esattezza la regolarità l'efficienza e l'economicità del servizio, il raggiungimento dei prescritti obiettivi e a rispondenza rispetto alle indicazioni ricevute per il relativo espletamento, sia in generale, sia quanto alle attività affidate"*.

c) dal documento approvato dall'Assemblea degli azionisti del 3 dicembre 2013, che disciplina la "procedura per il controllo analogo", dettando modalità vincolanti per l'esercizio, da parte dei singoli comuni azionisti, dell'attività di direttiva e di controllo sulla società.

4. Specificazione delle compensazioni economiche relative agli obblighi di servizio pubblico. Sistema di remunerazione nel contratto di servizio.

La remunerazione della società Consorzio Depurazione Acque del Savonese S.p.A. per il servizio pubblico locale di gestione della depurazione acque affidato del Comune di Bereggo è composta dalla tariffa per la depurazione, come previsto dall'art. 10 del contratto di servizio ed inoltre, al fine di consentire alla società il conseguimento del necessario equilibrio economico finanziario, tutti i comuni soci corrispondono alla società un corrispettivo aggiuntivo. Il corrispettivo (denominato "corrispettivo dei contratti di servizio") viene quantificato secondo apposito riparto dei costi di gestione non coperti dalla tariffazione predisposto nell'ambito del piano strategico e finanziario redatto dal Consiglio di gestione e approvato annualmente nel mese di novembre dall'Assemblea dei soci.

Il riparto dei costi tra i comuni soci per la definizione del corrispettivo del contratto di servizio è effettuato in proporzione agli abitanti residenti, ai consumi storicamente registrati sul territorio nonché ad una quota imputata all'incidenza del rinnovo delle condotte effettuato sul territorio.

Relativamente agli ultimi esercizi chiusi (2010, 2011, 2012) per il Comune di Bergeggi si rilevano i seguenti dati :

SOMME	2010		2011		2012	
RICAVI DA INSEDIAMENTI CIVILI COMUNE DI BERGEGGI (dati Consorzio email 10/12/13)	€ 57.597,48	84%	€ 57.597,48	83,25%	€ 63.245,23	81,90%
RICAVI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI COMUNE DI BERGEGGI (dati Consorzio email 10/12/13)	€ 97,26		€ 105,08		€ 87,44	
Sommano Ricavi da tariffe	€ 57.694,74		€ 57.702,56		€ 63.332,67	
CORRISPETTIVO DEL COMUNE AL CONSORZIO SUL MANTENENDOLO SUL CAP. 5710 COD. 1.09.04.05 "QUOTE CONCORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE CONSORTILE";	€ 10.868,00	16%	€ 11.602,80	16,75%	€ 13.999,70	18,10%
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO SOSTENUTO DAL COMUNE DI BERGEGGI	€ 68.562,74	100%	€ 69.305,36	100%	€ 77.332,37	100%

La compensazione prevista contrattualmente incide quindi (es nel 2012) per il 18,10% del costo complessivo del servizio che risulta pertanto coperto dalla tariffazione per il restante 81,90 %.

Dal 2013, in forza di apposite delibere assembleari in data 23.09.2011(interventi da programmare) ed del 29.11.2011 (tempistica degli interventi e finanziamento degli interventi tramite mutui), i comuni soci corrispondono alla società un versamento annuo proporzionale alla relativa quota di possesso del capitale sociale in conto futuro aumento di capitale in relazione ad un piano di investimenti per attività di rinnovo condotte ed aggiornamento tecnologico del sistema di telecontrollo.

Nel 2013 il Comune di Bergeggi è impegnato a versare in conto futuro aumento capitale per gli interventi di cui sopra la somma di € 3.049,31

Nei termini sopra esposti, è la relazione elaborata ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet del Comune.